

**Le Carte di Regola
nelle Comunità rurali del Trentino
in antico regime**

27 maggio 2014


©Provincia Autonoma di Trento

L'età del diritto comune (secoli XII-XVIII)

- Dopo l'anno Mille
 - Crescente dinamismo dell'economia.
 - Rifiorire della vita cittadina.
 - Società in trasformazione.
 - Rinascita culturale.
- Rinascimento giuridico
 - Riemergere del diritto scritto, il solo che consente di sviluppare un 'ragionamento giuridico', al contrario di quello consuetudinario.



- Scuola di Bologna o dei glossatori
 - Nei primi decenni del XII secolo viene poco per volta riportata alla luce la monumentale opera giuridica dell'imperatore Giustiniano I (Digesto-Istituzioni-Codice): Irnerio e la Scuola di Bologna o dei glossatori.





MS 219
Justinianus Digestum Novum, fol. 130r

- Il diritto diviene scienza autonoma attraverso un lavoro di elaborazione e interpretazione (glosse) delle fonti giustiniane, che trasforma quei testi antichi in normativa vigente e di immediata applicazione.
- Il *Corpus iuris civilis* si accinge a diventare il diritto per eccellenza, comune a tutti i membri del *Sacrum imperium*, inteso come *Respublica Christiana* unica e indivisibile: a un unico impero deve corrispondere un unico diritto.
- Col tempo le glosse acquisiscono lo stesso valore del testo di Giustiniano. Si accumulano per l'intervento di diversi autori e vengono riordinate in un complesso interpretativo coerente (Accursio).




- Diritto canonico

- Con l'opera di Graziano (*Concordia discordantium canonum*, metà sec. XII) ha origine il diritto canonico. Col tempo le fonti canonistiche vengono studiate accanto a quelle civilistiche e gli studenti conseguono la laurea in entrambi i diritti (*in utroque iure*). Nel sec. XVI il *Decretum Gratiani* insieme con altre raccolte di decreti viene pubblicato come *Corpus iuris canonici*.






- **Ius commune e Iura propria**

- La frammentarietà politica mette in crisi l'ideale universalistico (es. l'emancipazione dei Comuni italiani).
- Accanto allo *Ius commune*, nelle varie parti dell'Impero si sviluppano fonti normative che si presentano come deviazioni dal diritto unico e vengono definite *Iura propria*.
- Come risolvere il problema dei rapporti tra il diritto unico, comune, e i diritti dei vari territori?
- Scavo dottrinale dei giuristi bolognesi: allo *Ius commune* viene ricollegato, in posizione subordinata, lo *Ius proprium*.
- Ossia: il diritto comune prevede l'esistenza di diritti che comuni non sono e tuttavia non prescinde dall'esistenza di un diritto universale, all'interno del quale il diritto particolare trova legittimazione.



- Scuola dei commentatori (secc. XIV-XV, Bartolo e Baldo)
 - Dalla glossa (arricchita da *distinctiones*, *quaestiones* ecc.) alla *lectura* come lavoro di approfondimento (Cino da Pistoia) al commento, che parte dal testo ma ne travalica il contenuto, fornendo un sistema coerente di regole (metodo logico-dialettico).
 - Tenendo come punto fermo l'unitarietà dei principi giuridici, si completa l'adattamento del diritto romano alla realtà tre-quattrocentesca con la creazione in sostanza di un nuovo diritto, non più legato alla disposizione testuale del *Corpus iuris civilis*: *Corpus* e interpretazioni di esso sono equiparate.
 - Compito del giurista: interpretazione dello *Ius commune* (risolvendo le incongruenze e colmando le lacune dei testi giustiniane) e degli *Iura propria* dei diversi territori ai fini di offrire risposte ai problemi della società del tempo.




- Il diritto comune e la sua espansione europea
 - È il frutto della riflessione della scienza giuridica (cioè dei diversi maestri) sui testi.
 - Il diritto comune non è direttamente fornito dai testi giustiniani o dal canone del *Decretum*: è il risultato di quanto su tali fonti ha costruito la speculazione giuridica.
 - Il giurista, tuttavia, non ‘inventa’ una regola giuridica, ma parte da un passo scritto dei testi giustiniani per elaborare su questo il suo ragionamento giuridico.
 - Presunzione di completezza assoluta dei *libri legales*, che per assunto devono raccogliere ‘tutte’ le regole giuridiche (all’‘ordine medievale’ corrisponde un ‘ordine giuridico’): compito del giurista è individuarle facendo uso della sua scienza.
 - Si formano raccolte di *Consilia*, dapprima manoscritte, poi a stampa di autori celebri e meno celebri, cui i giurisperiti faranno riferimento fino alla fine dell’antico regime nei loro consulti giuridici.




- L'umanesimo e l'età moderna



- Critica umanistica: ricostruire il grande passato della classicità romana e greca. La raccolta giustiniana venerata come 'sacra' nel medioevo, viene considerata una contraffazione rispetto al diritto romano classico (le interpolazioni): alla ricerca della genuinità del testo.
- Nessuna soluzione nuova: la critica si ferma agli aspetti eruditi. In definitiva, il metodo tradizionale della *interpretatio* supera la critica umanistica e sopravvive. La critica demolitrice sarà solo quella dell'illuminismo.
- Le grandi monarchie costituiscono una novità anche sotto l'aspetto giuridico.
- Diversa la situazione dell'Impero romano-germanico, che rimane maggiormente legato all'impostazione tradizionale.
- La stampa rende possibile la gran circolazione di *Commentaria*, *Consilia*, *Tractatus* su istituti e problemi particolari.
- Sovrabbondanza di opere e paziente lavoro del giurista alla ricerca della *communis opinio doctorum*.
- Il sistema giuridico dell'età moderna rimane quello del diritto comune, nonostante le critiche, le oscurità, le incongruenze.



Segonzano 1609





Pergine 1516



Trento 1528




CaldonaZZo, sec. XVIII




Rovereto 1425, 1617

Quattro Vicariati 1619

Ala – Avio (prima metà sec. XV)






Riva 1274 (?), 1451, 1790

Arco sec. XIII, 1481, 1645



Ledro 1777




Nago e Torbole 1647


Tiroler Landesordnung 1526




Primiero 1367



Telvana, Ivano e Castellalto 1713







Fiemme
sec.
XVIII



Fassa
sec. XVIII



Castello di Fiemme
1605



Le carte di regola

Antichi documenti normativi attraverso cui le comunità trentine, dal medioevo agli inizi dell'Ottocento, regolarono da sé lo sfruttamento delle risorse naturali e organizzarono la propria vita civile.

Sfruz – sec. XVI




Vigo di Ton – sec. XVI

Brez – sec. XVII



Scurelle – sec. XVI



Cognola – sec. XVII

Roncegno – sec. XVIII




Telve di Sopra – sec. XVIII

Statuto Regolare della Comunità di Telve di Sopra formato nel 1772 e poi riformato nel 1780. Nella materia che segue, coll'aggiunta e contenuto dell'anno e l'anno 1780. Sotto il nome di B. Basso Giustiniano di Castel Ache.

Capitolo 1^{mo}
Dell'obbligo d'ogni Dittone di questa Comunità.

Statuimo, e comandamo che tutti e catolici che possiedono, o che possederanno Beni, sia venuti, ed obbligati a far la giudicaria, viuzza, galea, via, viager strada, ed altre funzioni comunali (o per elezione o a pleito come si usellano di solito) spettanti al'vlla Comunità, sotto la pena de 10 3 per qualunque volta che contravverrà il suddetto al'comune, e a tutte le pene maggiori ancora riservate alla superiorità. Con questo però che si Negoziano s'elto dalla Comunità di



Grigno – sec. XVI



Povo di Trento – sec. XVI



STATVTO REGOLANARE DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ di TELVE DI SOTTO DESCRITTA ad USO Della MEDEMA

L'ANNO 1756

Telve – sec. XVIII



Mattarello di Trento – sec. XVIII



Bocenago – sec. XVI

Le carte di regola e l'attualità

- Carte di regola e autogoverno locale
 - Non è necessariamente lo statuto regoliero ad attestare l'autogoverno comunitario.
 - Statuti analoghi nelle realtà limitrofe al Trentino.
 - Comunità prive di carte di regola.
 - Comunità dotate di statuto regoliero ma limitate nei loro movimenti (il circondario rurale di Trento).
 - Comunità sottoposte al diritto di regolania maggiore.
 - Interventi dell'autorità feudale di riferimento (accettazione o cassazione delle norme).
- Carte di regola e gestione delle risorse silvo-pastorali
 - Accesso dei 'vicini' alle risorse comunitarie.
 - Trasferimento dei beni dalla Regola al Comune.
 - I Comuni trentini proprietari della gran parte dei beni boschivi e pascolivi.
 - Le terre sottoposte a vincolo di uso civico.
 - Gli odierni enti regolieri a base collettivista, di natura pubblicistica e privatistica.